

Via Vitorchiano 113  
00189 Roma  
C.F. 05267070588  
P. Iva 01382041000

SEGRETERIA GENERALE  
Tel. 0633481301  
segreteria.generale@fip.it  
fip.it

via email Lega Basket Serie A  
via email Lega Nazionale Pallacanestro  
via email Lega Basket Femminile  
via email Comitati e Delegati Regionali  
via email Comitati e Delegati Provinciali  
via email Uffici federali  
via email U.S.A.P.  
via email G.I.B.A.  
via email Associazione Procuratori Sportivi Pallacanestro  
via email Associazione Direttori Sportivi Pallacanestro

Roma, 23 luglio 2025

**OGGETTO: Consiglio federale riunione del 17 luglio 2025 – modifiche regolamentari**

La presente per comunicare che il Consiglio federale, nella riunione svoltasi il 17 luglio 2025, ha deliberato quanto di seguito riportato:

**REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA**

- di modificare, con effetto subordinato al parere favorevole del CONI, gli articoli 17 e 65.

**REGOLAMENTO ESECUTIVO GARE**

- di modificare, con effetto immediato, gli articoli 70 e 71.

**REGOLAMENTO ESECUTIVO TESSERAMENTO**

- di istituire, con effetto immediato, il Titolo VI – Capo I con gli articoli 90, 91, 92, 93, 94 e 95.

**REGOLAMENTO COMITATO ITALIANO ARBITRI**

- di modificare, con effetto immediato, l'articolo 24.

**REGOLAMENTO PROCURATORI**

- di modificare, con effetto immediato, le "Definizioni".





Si inviano, in allegato, le modifiche evidenziate degli articoli sopra indicati.

Si ricorda che i testi completi ed aggiornati dei Regolamenti federali saranno disponibili sul sito web federale [www.fip.it](http://www.fip.it) – sezione REGOLAMENTI.

Nel chiedere cortesemente di dare la più ampia e tempestiva comunicazione della presente a tutte le Componenti interessate, si inviano i più cordiali saluti.

  
Maurizio Berteza  
SEGRETARIO GENERALE



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



MAIN SPONSOR ARBITRI



TOP SPONSOR



SPONSOR



For the real game



MOBILITY PARTNER



OFFICIAL TIMEKEEPER



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI



MEDICAL PARTNER



## REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA Subordinato al parere favorevole del CONI

### Art. 17 Squalifica del campo di gioco

[1] La squalifica del campo di gioco consiste nell'obbligo di giocare **a porte chiuse** ~~su un campo neutro, fissato dall'Organo federale competente all'organizzazione del Campionato, e/o a porte chiuse,~~ una o più partite dello stesso Campionato, della Coppa Italia o di altra manifestazione Ufficiale che, secondo il calendario, la Società punita avrebbe dovuto giocare sul proprio campo, **oltre all'applicazione dell'ammenda pari al massimale di cui alla Tabella A per ogni giornata di squalifica.**

[2] Le **eventuali** maggiori spese derivanti da tale sanzione sono a carico della Società punita, comprese quelle che eventualmente derivino alla Società avversaria.

[3] Per **i Campionati Nazionali** ~~il Settore Professionistico e per i Dilettanti~~ la squalifica del campo di gioco per la prima volta nel corso dell'anno sportivo e per una sola giornata può essere sostituita, su richiesta facoltativa, con l'ammenda indicata alla Tabella C, **ferma restando l'applicazione dell'ammenda prevista al precedente comma [1].** In caso di squalifica per due o più giornate la sanzione va scontata **a porte chiuse, oltre all'applicazione dell'ammenda come prevista al precedente comma [1]. in campo neutro.**

[4] Per i Campionati Regionali e Giovanili la squalifica del campo di gioco, per la prima volta nel corso dell'anno sportivo e per una sola giornata può essere sostituita, su richiesta facoltativa, con l'ammenda indicata alla Tabella C **ferma restando l'applicazione dell'ammenda prevista al precedente comma [1].** In caso di squalifica **per due o più giornate fino a tre giornate** la sanzione va scontata a porte chiuse **ferma restando l'applicazione dell'ammenda prevista al precedente comma [1].** ~~Se superiore a tre giornate la squalifica va scontata in campo neutro oltre ad una ammenda pari ad almeno il doppio del massimale di cui alla Tabella A per ogni giornata di squalifica comminata.~~

[5] **Fermo restando quanto previsto al comma [1],** ~~La~~ squalifica del campo di gioco nel corso di un medesimo anno sportivo, quando raggiunge complessivamente le cinque gare, comporta **l'obbligo di giocare a porte chiuse** ~~la perdita del diritto di disputare sul proprio campo di gioco le rimanenti gare ufficiali della stagione sportiva in corso oltre ad una ammenda pari ad almeno dieci volte il massimale di cui alla TABELLA A.~~

[6] Qualora, malgrado l'applicazione della sanzione prevista dal comma precedente, la Società riporti un'ulteriore squalifica del campo di gioco sarà applicata ~~la sanzione dell'obbligo di disputare un numero di gare pari al numero delle ulteriori giornate di squalifica riportate in campo neutro e a porte chiuse, oltre all'applicazione di un'ammenda pari al doppio del massimale di cui alla TABELLA A per ogni giornata di squalifica.~~

### Art. 65 - Modalità di esecuzione della squalifica del campo di gioco (delibera n.78 C.F. 17/07/2024)

[1] La punizione di cui all'art. 17 va scontata in giornate di gara immediatamente successive alla data di comunicazione della delibera dell'Organo Giudicante e si intende scontata solo se le gare vengono omologate.



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



MAIN SPONSOR ARBITRI



TOP SPONSOR



SPONSOR



SPONSOR



MOBILITY PARTNER



OFFICIAL TIMEKEEPER



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI



MEDICAL PARTNER



[2] I provvedimenti di squalifica del campo di gioco per una o più gare adottati in relazione a partite di Coppa Italia o di Campionato o di altre manifestazioni ufficiali, vengono scontati rispettivamente nelle successive gare di Coppa Italia o di Campionato o di altre manifestazioni ufficiali.

[3] Una gara di recupero, in qualsiasi giorno fissata, viene considerata, agli effetti del presente articolo, come gara di immediata continuazione del Campionato.

[4] In caso di annullamento di una delle gare svoltesi con il campo squalificato, la punizione sarà scontata in occasione della ripetizione della stessa gara.

[5] In caso di rinuncia di una Società alla disputa di una gara, la punizione di cui all'art. 17, comminata alla Società per quella gara, non s'intende scontata.

[6] La Società che non abbia scontato una punizione di squalifica a seguito del rinvio o dell'interruzione di una gara, deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva a quella rinviata o interrotta.

[7] Ferma restando la sanzione dell'ammenda, la punizione di cui all'art. 17, che non possa essere scontata nel Campionato (o nella Coppa Italia o in altra manifestazione ufficiale) dell'anno sportivo in cui è stata comminata, deve essere scontata all'inizio dell'anno sportivo successivo, nel Campionato (o nella Coppa Italia o in altra manifestazione ufficiale) in relazione al quale è stata inflitta la sanzione; ~~la perdita del diritto di disputare sul proprio campo di gioco le rimanenti gare ufficiali della stagione sportiva in corso ai sensi del quinto comma dell'art. 17, maturata dalla terzultima giornata della stagione in poi, deve essere scontata anche con la perdita del diritto di disputare sul proprio campo di gioco le prime tre gare ufficiali del Campionato dell'anno sportivo successivo.~~



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



MAIN SPONSOR ARBITRI



TOP SPONSOR



SPONSOR



SPONSOR



MOBILITY PARTNER



OFFICIAL TIMEKEEPER



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI



MEDICAL PARTNER



## REGOLAMENTO ESECUTIVO GARE Con effetto immediato

### Art.70 Incontri a porte chiuse ~~su campo neutro~~ a seguito squalifica del campo

1. Per la disputa di gara **a porte chiuse** ~~su campo neutro~~, a seguito di squalifica del campo di gioco (art. 17 R.G.), l'Organo federale competente all'organizzazione della gara delibera di volta in volta circa la ~~fissazione della sede~~, data, orario e modalità di svolgimento, affidando all'Organo periferico competente per territorio, la gestione dell'incontro ~~nel rispetto di quanto stabilito~~.
2. ~~Le spese di organizzazione vengono così stabilite:~~
  - a) ~~in caso di ingresso libero saranno a carico della Società ospitante;~~
  - b) ~~in caso di ingresso a pagamento l'incasso, dedotte le spese, spetterà alla Società ospitante.~~

### Art.71 Incontri su campo **designato** ~~neutro~~ per la disputa di concentramenti ed eventuali spareggi previsti nelle Disposizioni Organizzative Annuali.

1. In caso di concentramenti ed eventuali spareggi previsti nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI", l'Organo federale competente all'organizzazione della gara delibera di volta in volta circa la fissazione della sede, data, orario e modalità di svolgimento, affidando all'Organo periferico competente per territorio, la gestione dell'incontro nel rispetto di quanto stabilito.
2. Le spese di organizzazione vengono così stabilite:
  - a) in caso di ingresso libero saranno a carico dell'Organo federale competente all'organizzazione della gara;
  - b) in caso di ingresso a pagamento verrà utilizzato l'incasso realizzato. L'eventuale eccedenza verrà suddivisa tra le Società partecipanti.





## REGOLAMENTO ESECUTIVO TESSERAMENTO Con effetto immediato

### TITOLO VI CAPO I

#### PREMIALITA'

##### Art.90 Premio di addestramento e formazione – NAS

1. In applicazione delle attuali disposizioni di legge in materia, e con la finalità di promuovere ed incentivare la tutela dei vivai giovanili e gli investimenti effettuati dalle società ed associazioni sportive per la formazione dei giovani atleti, è riconosciuto, in favore delle affiliate che abbiano reclutato e formato gli atleti sino al termine dell'attività giovanile, il premio di addestramento e formazione, denominato NAS (Nuovi Atleti Svincolati). Nel Comunicato Ufficiale Contributi, approvato annualmente dal Consiglio Federale sono stabilite le condizioni e i termini per ricevere il premio.
2. Il premio è a carico della società affiliata che tesserava l'atleta di cui al comma [1] ed è dovuto indipendentemente dalla cittadinanza dell'atleta.

##### Art.91 Natura del premio

1. I premi NAS non hanno natura di contributi associativi e non sono compensabili con i contributi a qualsiasi titolo dovuti alla FIP dalle società affiliate, se non per espressa disposizione della Federazione.

##### Art.92 Entità e ripartizione

1. Il premio che la società deve versare per ciascun atleta tesserato è unico. La FIP provvede a ripartirlo in modo proporzionale tra le società presso le quali l'atleta è stato reclutato e formato, secondo percentuali stabilite annualmente dal Consiglio Federale nell'apposito Comunicato Ufficiale Contributi.
2. L'entità del premio varia in relazione al Campionato cui la società che tesserava l'atleta ha diritto a partecipare, ed è fissato annualmente dal Consiglio Federale nell'apposito Comunicato Ufficiale Contributi.

##### Art.93 Modalità di riscossione e pagamento

1. Al fine di garantire la regolarità nei versamenti dei NAS, il premio per ciascun atleta, all'atto del tesseramento, non deve essere corrisposto dalla società obbligata alla società avente titolo, ma viene esclusivamente iscritto dalla FIP, rispettivamente a debito della società obbligata ed a credito della società o delle società aventi titolo, nei loro RMC (Riepilogo Movimento Contabili).



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



MAIN SPONSOR ARBITRI



TOP SPONSOR



SPONSOR



For the real game



MOBILITY PARTNER



OFFICIAL TIMEKEEPER



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI



MEDICAL PARTNER



2. Nel corso della stagione sportiva le poste iscritte a debito ed a credito nel RMC di ciascuna società verranno imputate a temporaneo incremento e/o decremento delle rate dovute dalle società.
3. La somma a titolo di premi NAS maturati da ciascuna società durante il corso della stagione sportiva, verranno quindi corrisposte a titolo definitivo dalla FIP, in nome e conto della società debitrice, anche mediante compensazione tra debiti e crediti, in unica soluzione nella data fissata nel Comunicato Ufficiale Contributi a condizione che la società creditrice abbia rispettato le condizioni per riceverli. Le somme non erogate sono trattenute dalla FIP e destinate ad attività istituzionali.
4. La FIP non è responsabile del mancato pagamento dei premi da parte delle società obbligate.
5. La FIP trattiene da ciascun premio una somma percentuale a titolo di contributo finalizzato all'attività istituzionale giovanile della FIP. Tali somme potranno anche essere destinate alla copertura di eventuali inadempienze nel versamento dei premi.
6. La Federazione è tenuta esclusivamente ad osservare i doveri del depositario per le somme riscosse ai sensi del precedente comma [2].

#### Art.94 Cessione

1. Al medesimo fine di favorire gli investimenti nel settore giovanile, di cui all'art.90 comma [1], la società che ha titolo a ricevere il premio NAS in relazione ad un atleta, può cedere tale titolo ad altra società affiliata, nei medesimi termini ed alle medesime condizioni in cui essa lo detiene al momento della cessione e solo a condizione che la cessione sia consentita per l'anno sportivo di riferimento dall'apposito Comunicato Ufficiale Contributi.
2. La FIP è estranea al rapporto di cessione le cui parti sono individuate esclusivamente nella società cedente ed in quella cessionaria.
3. Le modalità, i termini e le condizioni della cessione sono regolate annualmente nel Comunicato Ufficiale Contributi.

#### Art. 95 Comunicato Ufficiale Contributi

1. La disciplina esecutiva del premio NAS è approvata annualmente dal Consiglio Federale nel Comunicato Ufficiale Contributi, rispettivamente per il settore dilettantistico e per il settore professionistico.
2. In ogni caso, per quanto non regolamentato dal presente Titolo, vale la disciplina contenuta nel Comunicato Ufficiale Contributi, approvato annualmente dal Consiglio Federale rispettivamente per il settore dilettantistico e per il settore professionistico.





## REGOLAMENTO COMITATO ARBITRI Con effetto immediato

### Art. 24 – Tesseramento in altre categorie

1. L'Arbitro in attività perde la qualifica in caso di tesseramento come allenatore e, limitatamente ai Campionati nazionali e di serie B Interregionale, C maschile e B femminile, come atleta.
2. L'Arbitro può rimanere tesserato anche come atleta, col divieto di dirigere gare nel girone del Campionato nel quale partecipa la squadra con cui gioca. Potrà invece dirigere gare di ogni altro Campionato dove partecipa la Società nella quale risulta tesserato. Inoltre tale possibilità decade quando l'Arbitro è inserito in una lista nazionale o di serie B Interregionale e C.
3. Il tesseramento come dirigente di Società affiliata dovrà essere preventivamente autorizzato dal CIA. In assenza di autorizzazione il tesserato in qualità di arbitro si intende automaticamente decaduto.



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



MAIN SPONSOR ARBITRI



TOP SPONSOR



SPONSOR



SPONSOR



MOBILITY PARTNER



OFFICIAL TIMEKEEPER



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI



MEDICAL PARTNER



## REGOLAMENTO PROCURATORI Con effetto immediato

### Definizioni

Il presente Regolamento norma e disciplina l'attività dei "procuratori di atleti di pallacanestro" (d'ora innanzi "Procuratori") che operano all'interno di tutti i Campionati senior dilettantistici organizzati dalla Federazione Italiana Pallacanestro (d'ora innanzi "FIP") e che si occupano dei rapporti tra "atleti italiani e non" (d'ora innanzi "Atleti") e Società" (d'ora innanzi "Società") affiliate alla FIP stessa, in vista della stipula dei contratti o degli accordi economici.

Il presente Regolamento si aggiunge, e si integra con tutti i Regolamenti Federali che sono e rimangono norme a cui tutti i soggetti che operano all'interno della Fip devono far riferimento. Il presente Regolamento si integra altresì con il "Regolamento Interno FIBA". Ai superiori regolamenti FIP e FIBA si rimanda per tutto quanto non specificato di seguito.

Presso la FIP sono all'uopo istituiti:

il Registro dei Procuratori di atleti di pallacanestro (d'ora innanzi "Registro")  
la Commissione Procuratori (d'ora innanzi "Commissione")

Solo i Procuratori iscritti nel Registro FIP, e FIBA e nel Registro Agenti FIP/CONI potranno qualificarsi come: "Procuratore autorizzato FIP". I Procuratori iscritti nel Registro hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e i Regolamenti della Federazione Italiana Pallacanestro nonché i provvedimenti e le decisioni Federali.

Chi esercita l'attività di "Procuratore di Atleti di pallacanestro" può anche rappresentare gli iscritti alla categoria degli "Allenatori" (d'ora innanzi "Allenatori").

Nel presente Regolamento la figura, le regole, i doveri, i divieti, le sanzioni relative ad un Allenatore sono equiparate a quelle di un Atleta.



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



MAIN SPONSOR ARBITRI



TOP SPONSOR



SPONSOR



For the real game



MOBILITY PARTNER



OFFICIAL TIMEKEEPER



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI



MEDICAL PARTNER